



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori DE FALCO, FATTORI, LA MURA e NUGNES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2022 ^(*)

Istituzione delle Assemblee dei cittadini per il coinvolgimento diretto nella deliberazione su temi di interesse pubblico generale e dell’Assemblea dei cittadini sulla crisi climatica

(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. — Il grande problema che affligge in questo tempo la democrazia, non solo in Italia, è quello del distacco sempre più marcato tra cittadini e politica, tra elettori ed eletti, con questi ultimi sempre più autoreferenziali e obbedienti a logiche di partiti che nulla hanno a che vedere con i partiti previsti dall'articolo 49 della Costituzione, quanto piuttosto con comitati elettorali e di mera gestione del potere in mano a capi e capetti dai quali dipende la « vita e la morte » (politica, ovvero la candidatura e il posto in lista utile o meno per essere eletti) dei parlamentari.

Questo distacco si evidenzia sempre di più ad ogni tornata elettorale, laddove si registra un astensionismo che cresce e che non può essere derubricato a semplice « patologia » elettorale o a « normale » astensione di cittadini, comunque disinteressati alla cosa pubblica, ma che segnala una sempre maggiormente diffusa stanchezza nei confronti di pratiche che vengono avvertite come inutili, come di mera facciata. Un distacco che sembra essere stato sottovalutato dalla classe politica che non si cura di essere sempre più delegittimata, e con essa, cosa ben più grave, viene delegittimata la democrazia stessa, tramutata oramai in una democrazia elettorale.

È anche evidente che ridurre la partecipazione al solo « credito elettorale » sempre più faticosamente conquistato da quei cartelli elettorali che sono divenuti oggi i partiti e le coalizioni non crea le condizioni di una sintesi democratica, bensì di una contrapposizione tra avversari, trasformando il pregio del sistema democratico, che consiste nel dialogo da cui scaturisce una sintesi che ha qualità nuova ed originale rispetto all'ap-

porto di ciascuno, in una contrapposizione pregiudiziale tra avversari in cui si vince o si perde a seconda della quantità di consenso che si rappresenta. Il momento elettorale è certamente importante, ma i cittadini non possono essere chiamati a partecipare solo al voto, altrimenti la offerta politica diventa un prodotto a scadenza fissa. Occorre una costante comunicazione circolare tra rappresentati e rappresentanti, tra cittadini ed istituzioni.

Questa riduzione quantitativa del sistema democratico rappresentativo si associa, tra l'altro a leggi elettorali che, dal 2005, hanno favorito quel distacco, poiché oggi l'eletto risponde ai « capi partito o ai capi bastone », non gli interessi dei cittadini e, di fatto, non rappresenta più la Nazione.

In un mondo nel quale le tecnologie consentirebbero forme di partecipazione nuova, diffusa e costante, ed al tempo stesso l'ascolto, e per così dire la possibilità di « parola », si potrebbero creare e utilizzare strumenti capaci di dare rinnovata forza alla democrazia. Si fa riferimento a paradigmi concreti che possono affiancare, bilanciare e rafforzare la democrazia rappresentativa. Non utopici e pericolosi ricorsi ad una « democrazia diretta » che può essere facilmente manipolata e divenire una forma di plebiscitarismo, con procedure opache e controllate da terzi politicamente irresponsabili verso cittadini ed elettori.

Si tratta della democrazia partecipativa e di quella deliberativa, che si fondano sul principio della partecipazione previsto dalla Costituzione italiana (una delle poche al mondo che parla espressamente di « partecipazione »), all'articolo 3, secondo comma, ossia tra i principi fondamentali. Certamente

si tratta di una menzione molto rapida, ma che nasce da un lungo dibattito e da una consapevole collocazione della partecipazione, appunto, tra quei principi fondamentali ed inderogabili che non casualmente aprono la Costituzione del nostro Paese. La partecipazione nella Carta è immaginata come obiettivo dell'opera umana, ma accanto alla natura di scopo vi è anche la considerazione del valore; l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini, per la quale il sistema partecipativo, come quello previste dal presente disegno di legge, risponde alla necessità prevista dalla nostra Costituzione che la partecipazione sia effettiva, dovendosi pertanto predisporre mezzi efficaci per attuarla. In definitiva il disegno di legge si prefigge di dare attuazione alla Costituzione che qualifica la democrazia sulla necessaria partecipazione, attraverso una accresciuta responsabilizzazione dei cittadini.

La democrazia del XXI secolo non può più permettersi di apparire come un sistema autoreferenziale, aperto « a intermittenza » solo in occasione della chiamata alle urne dei cittadini in corrispondenza di elezioni e *referendum*.

Per rispondere a tale esigenza, da oltre vent'anni in diverse parti del mondo si è ricorsi a un particolare strumento: le Assemblee dei cittadini che sono uno strumento, già istituzionalizzato in alcune Paesi, laddove le suddette Assemblee di cittadini si affiancano con le istituzioni rappresentative, e utilizzato anche durante la recente importantissima Conferenza sul futuro dell'Europa.

Si tratta di uno strumento di democrazia deliberativa con il quale si sottopongono, in un arco di tempo delimitato, temi specifici di interesse pubblico generale (questioni valoriali, concernenti gli elementi fondamentali della convivenza di una comunità, eccetera) ad un gruppo di cittadini selezionati come campione statistico rappresentativo su tutto il territorio interessato.

L'Assemblea dei cittadini (di qui in avanti « AC ») porta dunque la responsabilità diretta delle persone comuni all'interno del procedimento politico decisionale, ponendole in contatto tanto con politici quanto con esperti e professionisti del settore, con le parti sociali ed i gruppi di interesse che sono rappresentati. Le esperienze internazionali (quali la convocazione di un'AC per la riforma costituzionale islandese, l'istituzione di due AC permanenti nella regione germanofona del Belgio, i casi di convocazione di AC per la riforma elettorale negli stati Canadesi, e molti altri rilevanti casi) dimostrano che i membri estratti a sorte, percependo l'importanza del loro incarico, sono indotti a impegnarsi con il massimo senso di responsabilità per ottenere il miglior risultato possibile. È l'effetto di un comprovato meccanismo psicologico denominato « ignoranza razionale », per il quale chiunque sia consapevole che la propria scelta potrà fare la differenza, si impegnerà col massimo sforzo.

Allo stesso tempo, è dimostrato anche che le deliberazioni delle AC godono di ampia considerazione tra tutti i cittadini, grazie al fatto di essere state elaborate da loro pari, finalmente in grado di uscire dal ruolo unico di spettatori della politica. Occorre sempre evitare che le scelte dei membri delle AC possano essere condizionate ed a tal fine è necessario che la nomina dei cittadini abbia due caratteristiche essenziali: la temporalità delle Assemblee, che hanno durata prestabilita, e il ricambio frequente dei loro membri; la modalità di selezione casuale dei cittadini membri, a garanzia di rappresentatività della società all'interno dell'Assemblea, per genere, età, provenienza geografica, livello di istruzione, professione svolta e posizione sociale.

Questi criteri devono trovare applicazione nella fase di scelta del campione per garantire un adeguato livello di rappresentatività e quindi di legittimazione all'interno delle AC,

garantendo anche la tutela delle minoranze. Grazie al supporto dei professionisti e degli esperti di settore che formano il segretariato, i cittadini sorteggiati che andranno a deliberare saranno stati in grado di conoscere la questione al loro esame.

Tale livello di conoscenza non è nemmeno pensabile rispetto al 100 per cento degli elettori (ed, in realtà, nemmeno rispetto agli eletti). Riconoscendo al cittadino un ruolo attivo, si ottiene un'accresciuta propensione all'ascolto e aumenta la fiducia interpersonale, tanto tra cittadini quanto tra questi e i rappresentanti politici. Ne beneficiano parimenti il senso di appartenenza e la rappresentatività, quest'ultima garantita dalla selezione casuale nel rispetto dei sopracitati criteri, nonché il senso generale di responsabilizzazione.

Il presente disegno di legge istituisce le « Assemblee dei cittadini » quale nuovo strumento democratico a supporto delle istituzioni repubblicane. I primi 7 articoli individuano chi può convocare le AC (Governo, Parlamento, Giunte e Consigli regionali e comunali, associazioni e gruppi di cittadini), gli atti di sua competenza (non solo proposte e raccomandazioni su tematiche di interesse generale ma anche valutazioni sui *referendum* previsti dalla Costituzione), gli organi di funzionamento, i criteri per il sorteggio dei partecipanti.

È importante far notare il valore di raccomandazione delle deliberazioni dell'assemblea dei cittadini, che non ha la pretesa di essere vincolante sul modello della presunta democrazia diretta, che è ben noto quanto lontana sia da ogni vera democrazia. Ma queste raccomandazioni non saranno irrilevanti, in quanto l'eventuale non accettazione da parte delle assemblee rappresentative andrebbe motivato esplicitamente, così come andrebbe altrettanto chiaramente motivata la mancanza di tempi chiari e definiti di approvazione di leggi di iniziativa popolare e di

altre forme analoghe di democrazia partecipativa o deliberativa.

L'articolo 8 e seguenti del disegno di legge, inoltre, prevedono l'istituzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge della prima Assemblea dei cittadini, convocata sul tema della crisi climatica e della transizione energetica. Il cambiamento climatico, infatti, rappresenta ormai un'emergenza riconosciuta scientificamente e, dunque, una priorità politica. Se gli Stati non prenderanno provvedimenti per limitare l'emissione di gas serra, il riscaldamento globale potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi già nel 2030, fra appena dodici anni. È questo lo scenario più grave tratteggiato dal rapporto dell'ONU-*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) « Riscaldamento globale a 1,5 gradi », preparato a Incheon in Corea e diffuso nell'ottobre 2018.

Per affrontare questa emergenza, l'agenda europea e transnazionale si è dotata nel 2015 degli Accordi di Parigi e di nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, definendo una serie di azioni orientate al contenimento del riscaldamento globale entro il 2030. Le azioni per il clima spaziano dal consumo energetico alle politiche alimentari, dallo sfruttamento di risorse idriche alla riduzione dell'uso di suoli, proponendo un variegato pacchetto di soluzioni. Tuttavia, a quasi cinque anni dalla loro adozione, possiamo affermare che questi obiettivi siano complessivamente lontani dalla loro attuazione. Gli ultimi anni hanno visto scendere in piazza milioni di europei in forma di protesta contro i cambiamenti climatici.

In Italia, l'instabilità del sistema politico e l'evidente volatilità del consenso elettorale riducono la capacità delle forze politiche di elaborare soluzioni che guardino a un orizzonte di lungo periodo, come inevitabilmente le politiche climatiche richiederebbero.

Per tali ragioni, un'Assemblea dei cittadini chiamati a individuare delle priorità di

intervento e delle forme di bilanciamento tra interessi avrebbe la forza di superare l'*em-passe*.

Gli esempi di Assemblee dei cittadini su questo tema si stanno moltiplicando sulla scena internazionale. Dall'Irlanda alla Gran Bretagna, dalla Spagna al Belgio fino alla vicina Francia, dove il 26 aprile 2019 il Presidente Macron ha annunciato la creazione della Convenzione cittadina per il clima; un organo temporaneo e indipendente composto da 150 cittadini sorteggiati su base nazionale, che tra ottobre 2019 e gennaio 2020, per un totale di diciassette incontri suddivisi in sei fine settimana, si sono riuniti a Parigi per ascoltare esperti, dibattere e presentare progetti di legge su varie questioni relative a

come ridurre del 40 per cento l'emissione di gas serra entro il 2030, al risparmio energetico, alla ristrutturazione termica degli alloggi, all'agricoltura, alla mobilità, alla tassazione ecologica e a qualsiasi altro argomento essi ritengano opportuno.

Forte dello studio di questi casi internazionali, il movimento paneuropeo di iniziativa popolare Eumans insieme al comitato Politici per caso-*Informati* per decidere ha cooperato con gli onorevoli sostenitori del presente disegno di legge nella costruzione della proposta di istituire nell'ordinamento italiano le assemblee dei cittadini, convocando la prima di queste sulle grandi urgenze della crisi climatica e la politica energetica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Definizione)

1. Sono istituite le « Assemblee dei cittadini » quali strumenti democratici attivabili su iniziativa di cittadini, Parlamento, Governo, Giunte e Consigli regionali e comunali, col fine di rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini e per il coinvolgimento diretto di quest'ultimi nella deliberazione su temi di interesse pubblico e generale. Ovvero sulle grandi opere, sui grandi temi etici, culturali e ambientali, sulle leggi e riforme concernenti le istituzioni, i poteri dello Stato, i partiti e la Costituzione. Il compito delle Assemblee è di offrire, dopo un adeguato periodo di formazione e riflessione, proposte alle istituzioni e rapporti alla cittadinanza tutta.

2. L'istituzione di una Assemblea dei cittadini su uno specifico tema a livello nazionale viene decisa dal Governo o da una delle Camere del Parlamento. Può essere richiesta anche da cinquemila cittadini attraverso la raccolta firme sulla proposta, da effettuarsi con modalità semplici e di facile certificazione, anche attraverso apposita piattaforma digitale per la partecipazione del Dipartimento della funzione pubblica e relativa sottoscrizione *online*.

3. L'istituzione di una Assemblea dei cittadini su uno specifico tema a livello regionale o comunale viene decisa dalla Giunta o dal Consiglio. Può essere richiesta anche attraverso la raccolta di firme su una proposta da parte di un numero di cittadini variabile su base regionale e comunale.

4. Nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle regioni deve

essere necessariamente indetta un'Assemblea dei cittadini che deliberi in occasione dell'elaborazione dei principali documenti di indirizzo, programmazione e pianificazione economica, finanziaria ed urbanistica.

5. In caso di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di garantire rappresentatività alla comunità, il Commissario nominato provvede ad indire un'Assemblea dei cittadini che deliberi in occasione dell'elaborazione dei documenti di cui alle stesse materie di cui al comma 4.

6. A livello nazionale deve essere necessariamente indetta un'Assemblea dei cittadini in occasione dell'indizione di un *referendum* abrogativo di legge ordinaria o di un *referendum* confermativo di legge costituzionale. In questi casi, è compito dell'Assemblea discutere e redigere un opuscolo informativo rivolto al corpo elettorale che presenti il tema oggetto del quesito referendario, con chiara formulazione delle ragioni principali per il voto a favore e per il voto contrario. L'Assemblea indetta a tale scopo viene istituita almeno tre mesi prima dell'avvio della campagna referendaria ed ha durata minima pari a un mese.

7. Le regioni e i comuni disciplinano il funzionamento delle Assemblee dei cittadini entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi generali in essa contenuti.

Art. 2.

(Finalità)

1. L'obiettivo di ciascuna Assemblea dei cittadini consta dell'elaborazione e stesura di proposte di legge, raccomandazioni, pareri.

Art. 3.

(Composizione delle Assemblee dei cittadini)

1. I membri di ciascuna Assemblea dei cittadini, salvo eccezioni previste dalla legge, sono cittadini selezionati con campionamento casuale stratificato su tutta la cittadinanza in possesso dei requisiti per far parte dell'elettorato attivo della Camera dei deputati, cui si aggiungono i cittadini a partire dai sedici anni. La composizione interna delle Assemblee deve rispecchiare la composizione geografica e sociale del Paese.

2. Il campionamento casuale dei cittadini è stratificato per genere, età e residenza. In particolare, esso garantisce la presenza di un rapporto paritario tra i generi, minimo quattro fasce di età a partire dai sedici anni e, a livello nazionale, la presenza di almeno un cittadino proveniente da ciascuna regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriori criteri addizionali, quali il livello di istruzione, la categoria professionale, il livello di reddito o la residenza in aree rurali o cittadine, possono essere previsti in base al processo che si vuole implementare e al tema ad esso attribuito.

3. Il campionamento identifica i cittadini membri dell'Assemblea e i loro eventuali sostituti.

4. La gestione del campionamento casuale è affidata al Ministero dell'interno, che provvede ai relativi oneri con le risorse disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio.

Art. 4.

(Il Segretariato dell'Assemblea dei cittadini)

1. Per ciascuna Assemblea dei cittadini è costituito un Segretariato. Il Segretariato è composto da una componente fissa, rappresentata da accademici ed esperti di democrazia partecipativa e delle tematiche affrontate

in Assemblea, e da una componente variabile che consta di un numero di cittadini membri dell'Assemblea sorteggiati con cadenza frequente e regolare ad integrare il Segretariato. Il Segretariato si compone di quest'ultima componente variabile a partire dalla prima sessione di lavori dell'Assemblea.

2. La componente fissa del Segretariato è nominata da rappresentanti delle istituzioni scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché da rappresentanti del comitato di cittadini che ha proposto l'Assemblea, con parità numerica tra le due parti, o, in alternativa, dal CNEL, al quale è affidata dal Parlamento o Governo l'organizzazione dell'Assemblea.

3. Compito del Segretariato è il coordinamento generale dell'Assemblea all'insegna dell'imparzialità, nonché la definizione dettagliata delle caratteristiche dell'Assemblea quali composizione interna, durata, frequenza degli incontri, fasi del processo, selezione degli esperti, selezione di una agenzia specializzata nella gestione, moderazione e facilitazione di processi partecipativi, scelta e definizione dei criteri per il campionamento casuale dei cittadini.

Art. 5.

(La sede)

1. Gli incontri delle Assemblee dei cittadini si tengono nel fine settimana ed hanno luogo a Roma, presso Villa Lubin, attuale sede del CNEL, che la mette gratuitamente a disposizione, limitatamente ai giorni e agli orari di attività delle Assemblee.

Art. 6.

(Funzionamento delle Assemblee dei cittadini)

1. Le Assemblee dei cittadini si compongono di alcune fasi interne dedicate alla for-

mazione sulle materie oggetto dell'Assemblea, all'ascolto delle istanze provenienti dalla società, al confronto interno e, infine, alla deliberazione finale.

2. Nelle fasi formative dell'Assemblea partecipano ai lavori esperti e professionisti nei campi oggetto dell'Assemblea. Gli esperti sono selezionati dal Segretariato con processo pubblico e trasparente, sulla base della loro maturata esperienza, dimostrata oggettività e serietà, capacità comunicativa chiara e semplice, ampia disponibilità. Spetta al Segretariato il compito di assicurare che siano presentate in Assemblea dagli esperti, in misura paritaria, un numero quanto più vasto possibile di posizioni, istanze e orientamenti sul medesimo tema, offrendo un quadro completo, bilanciato e diversificato.

3. Si tengono pubbliche audizioni in Assemblea di gruppi d'interesse, comitati, associazioni, organizzazioni non governative e parti sociali indicati e selezionati dal Segretariato con processo pubblico, motivato e trasparente, nel rispetto del principio di equilibrio tra le posizioni rappresentate. Il Segretariato valuta le candidature e procede alla selezione di eventuali ulteriori gruppi organizzati che ne facciano previa richiesta formale sottoposta al Segretariato.

4. La gestione delle dinamiche deliberative interne all'Assemblea è affidata a facilitatori esperti selezionati dal Segretariato con processo pubblico e trasparente.

5. Il Segretariato è incaricato di organizzare occasioni di ascolto e confronto aperte a tutta la comunità, sia in presenza su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le istituzioni regionali, che attraverso strumenti digitali. Gli incontri si tengono tra i membri dell'Assemblea, i cittadini e i gruppi d'interesse e il loro scopo è quello di far conoscere il processo ed il lavoro svolto dall'Assemblea fino a quel momento e raccogliere spunti, stimoli, idee e proposte che

possano essere utili ai membri dell'Assemblea per giungere alla deliberazione finale.

6. Il sito *internet* istituzionale dell'Assemblea contiene una sezione appositamente dedicata all'invio di contributi, presentabili in forma scritta all'Assemblea da qualsiasi cittadino o organizzazione. Tutti i contributi e le proposte sono raccolti dal Segretariato e pubblicati con cadenza regolare sul sito dell'Assemblea e distribuiti ai membri di questa. Attraverso il sito dell'Assemblea è possibile anche per qualsiasi cittadino entrare in contatto diretto col Segretariato.

Art. 7.

(Presidente dell'Assemblea)

1. I lavori delle Assemblee sono diretti e coordinati a turno da un Presidente scelto dal Segretariato tra i suoi membri esperti.

Art. 8.

(Presentazione dei risultati dell'Assemblea e risposta delle istituzioni)

1. Al termine delle sedute dell'Assemblea, il Segretariato riceve il rapporto finale formulato dal Presidente dell'Assemblea; tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati della seduta medesima, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo.

2. Il Segretariato trasmette il rapporto al Parlamento e al Governo, che ne dispongono la pubblicazione ufficiale sui rispettivi siti *internet* istituzionali. Il Segretariato cura la pubblicazione e la diffusione del rapporto finale dell'Assemblea anche attraverso i propri canali informativi, quale il sito ufficiale dell'Assemblea.

3. Entro novanta giorni dalla data della pubblicazione di cui al comma 2, il Parlamento o il Governo, in caso di iniziativa governativa dell'Assemblea, dichiara pubblica-

mente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende:

a) accettare le proposte dell'Assemblea nella loro interezza;

b) rigettare le proposte dell'Assemblea nella loro interezza;

c) procedere alla modifica delle proposte dell'Assemblea.

Art. 9.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Durante l'ultima sessione dell'Assemblea sono sorteggiati tra i suoi membri i cittadini che vanno a definire una nuova componente variabile del Segretariato. Il Segretariato, così composto, rimane in carica con il compito di monitorare l'operato delle istituzioni dopo la presentazione a queste del rapporto finale dell'Assemblea.

2. La funzione di monitoraggio del Segretariato cessa allorquando le istituzioni abbiano definitivamente implementato le proposte dell'Assemblea, sia pur conseguentemente a modifiche. O, altresì, dopo che le istituzioni, con atto formale e pubbliche dichiarazioni, abbiano rigettato le stesse.

3. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del rapporto finale dell'Assemblea, esso deve essere sottoposto a procedure di valutazione che ne verifichino l'impatto sulla società e la cittadinanza, nonché la qualità dei processi organizzativi che hanno portato alla sua formulazione.

Art. 10.

(L'Assemblea dei cittadini sul clima, l'ambiente e la transizione energetica)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviato il processo per l'istituzione di

un'Assemblea dei cittadini sul clima, l'ambiente e la transizione energetica.

2. In riferimento ai temi energetici trattati in questo ambito, l'Assemblea elabora proposte e raccomandazioni atte a superare la dipendenza energetica nazionale da Paesi non democratici o che ripudino i valori fondanti alla base dei trattati dell'Unione europea, quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. L'Assemblea si esprime altresì sull'introduzione di un prezzo minimo sulle emissioni inquinanti, fornendo un'indicazione all'Unione europea per una regolamentazione comune della materia.

Art. 11.

(Composizione interna)

1. L'Assemblea sul clima, l'ambiente e la transizione energetica si compone di un numero di membri compreso tra i 150 e i 250 cittadini scelti con campionamento casuale stratificato su tutto il territorio nazionale partendo dalle liste elettorali.

Art. 12.

(Consultazione online preliminare)

1. La fase interna all'Assemblea sul tema della crisi climatica e della transizione energetica è preceduta da un'ampia fase di consultazione *online* sul sito dell'Assemblea o sulla piattaforma *ad hoc* aperta a tutti i cittadini, deputata alla definizione delle priorità sulle quali deve esprimersi l'Assemblea.

Art. 13.

(Durata e struttura generale)

1. La durata complessiva dell'Assemblea sul clima, l'ambiente e la transizione ener-

getica non può essere inferiore a sei mesi. Gli incontri si tengono con una cadenza tale da consentire ai partecipanti un adeguato periodo di formazione e dibattito e, al contempo, il mantenimento di uno stile di vita in linea con le esigenze dei cittadini.

2. Trascorsi i primi tre mesi, hanno luogo su tutto il territorio nazionale incontri di confronto aperti al pubblico tra i membri dell'Assemblea, cittadini, comitati, associazioni e gruppi d'interesse.

Art. 14.

(Emolumenti e compensazioni per i membri delle Assemblee dei cittadini. Diritti e doveri dei membri delle Assemblee di cittadini)

1. Ai membri delle Assemblee è corrisposto un compenso giornaliero per i giorni di lavoro dell'Assemblea. Un indennizzo è dovuto a coloro che partecipano all'Assemblea in orario di lavoro. Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla partecipazione dei cittadini sono sostenute dal Segretariato. Il Ministero dell'interno provvede al rimborso delle spese di viaggio e alloggio con le risorse disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio. Ai prestatori di cura sono garantiti i necessari servizi per favorire la partecipazione o il rimborso delle spese sostenute per essere temporaneamente sostituiti.

2. La legge riconosce al Segretariato i fondi necessari all'adempimento dei suoi compiti e al coordinamento generale delle Assemblee.

3. Le regioni, i comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane prevedono espressamente nei propri regolamenti delle Assemblee dei cittadini fonti adeguate di finanziamento ad esse dedicate.

Art. 15.

(Informazione)

1. Le sedute plenarie delle Assemblee sono pubbliche e trasmesse in *streaming* sul sito dell'Assemblea.

2. Il servizio pubblico è chiamato a coprire e diffondere i lavori delle Assemblee e ad informare sullo svolgimento di queste i cittadini attraverso tutti i mezzi di informazione a sua disposizione.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

